

XIV legislatura

Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 lettere *h*), numero 17), ed *i*), numero 6) della legge 25 luglio 2005 n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (Atto del Governo n. 546)

Novembre 2005
n. 169



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Maria Laura D'Onofrio
dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa (assente)
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

INDICE

Articolo 2 (Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità).....	pag. 1
Articolo 3 (Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado).....	pag. 1
Articolo 4 (Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126)	pag. 4
Articolo 5 (Copertura finanziaria).....	pag. 5

Articolo 2

*(Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti
e requirenti di legittimità)*

L'articolo stabilisce che gli incarichi direttivi nella giurisdizione di legittimità possano essere conferiti solo a magistrati che assicurino almeno due anni di servizio prima dell'ordinario collocamento a riposo.

Per i profili di interesse, si fa rinvio al commento all'articolo 3.

Articolo 3

*(Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti
e requirenti di primo e secondo grado)*

L'articolo stabilisce che gli incarichi direttivi nella giurisdizione di merito possano essere conferiti solo a magistrati che assicurino almeno quattro anni di servizio prima dell'ordinario collocamento a riposo.

La RT prende in esame entrambe le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 e, premettendo che le norme ivi previste comportano oneri solo come limite massimo di spesa; inoltre, precisa che il divieto di affidamento di incarichi direttivi produrrebbe effetti solo per coloro che hanno superato i 68 anni di età (articolo 2), per gli incarichi direttivi di legittimità, ovvero i 66 anni di età (articolo 3) per gli incarichi direttivi di merito.

La misura, secondo la RT, potrebbe pertanto tradursi in un incentivo al pensionamento per i magistrati che, pur avendo superato i predetti limiti senza aver conseguito incarichi, scelgono di anticipare comunque il

pensionamento, con i conseguenti oneri a carico del bilancio dello Stato per gli eventuali anticipi della indennità di buonuscita, così quantificabili:

Magistrati interessati dalla disposizione	266 unità
Importo rateo annuale medio di buonuscita	12.218
Numero massimo degli anni interessati	4
Magistrati interessati il 1° anno	200 unità
Magistrati interessati gli anni successivi	164 unità

Da ciò, deriverebbe un onere pari, il primo anno, a 9,75 milioni di euro e, per gli anni successivi, pari a 8 milioni di euro annui.

Vale a dire: $12.218 * 4 \text{ anni} * 200 \text{ unità} = 9.750.000$ (arrotondato);

$12.218 * 4 \text{ anni} * 164 \text{ unità} = 8.000.000$ (arrotondato).

La relazione precisa altresì che la tendenza all'anticipo del pensionamento tenderà a stabilizzarsi negli anni successivi.

Sotto il profilo metodologico, si osserva anzitutto che l'onere determinato dalla norma non può configurarsi in termini di limite massimo di spesa, nonostante quanto precisato in tal senso dalla relazione tecnica, che, su tale aspetto, ripete, peraltro, quanto stabilito dalla stessa norma di delega.

Difatti, il detto pensionamento, ancorché anticipato, costituirebbe comunque un diritto soggettivo perfetto riconosciuto dall'ordinamento vigente, in presenza del possesso dei previsti requisiti di anzianità, non potendo esso trovare limitazioni nell'eventuale incapienza dello stanziamento recato dalle norme di delega pur tenuto conto del fatto che il maggior onere - in presenza dei necessari requisiti di anzianità contributiva - risulta comunque "condizionato" all'effettiva opzione da parte degli interessati al congedo anticipato dal servizio in magistratura.

Inoltre, sempre sotto il profilo metodologico, può essere utile valutare se la citata natura di diritto soggettivo "perfetto" al congedamento anticipato non comporti la necessità che la quantificazione sia effettuata con gli opportuni criteri di prudenzialità, al fine di dimostrare la capienza delle risorse anche in prossimità dell'ipotesi-limite di un esercizio del diritto al pensionamento da parte dell'intera platea dei potenziali interessati.

Per il profilo di quantificazione, elementi di dettaglio andrebbero forniti in merito agli elementi di computo del rateo "medio" di buonuscita assunto a base di calcolo dell'onere annuo, considerato che la determinazione dell'indennità, secondo la legislazione vigente, assume a base di riferimento l'80% dell'ultimo trattamento retributivo, comprensivo del 45% della indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità, moltiplicati per quanti sono gli anni di servizio maturati e validi ai fini previdenziali.

In tal senso, l'indicazione di un valore "medio" presupporrebbe, al limite, che siano analiticamente indicati, per "classi" retributive, i singoli contingenti dei magistrati componenti le 266 unità stimate in RT, con l'indicazione del valore del rateo di buonuscita per singola classe di stipendio ed il valore "medio" così desunto per l'intera platea, opportunamente ponderato per il "peso" numerico degli appartenenti alle singole classi retributive oggetto della stima.

Occorre inoltre precisare se la stima dei magistrati che potrebbero anticipare il pensionamento (266 unità) comprende l'intera platea degli interessati, chiarendo in base a quali ipotesi è stato ritenuto che la percentuale di coloro che cesseranno anticipatamente dal servizio sia pari al 75% dei potenziali interessati il primo anno e pari al 62% negli anni successivi.

In proposito, tale chiarimento sembrerebbe necessario anche alla luce della considerazione che l'onere per il primo anno, ora pari a 9,75 milioni di euro, risultava determinato al momento dell'approvazione dell'emendamento, con cui la norma medesima è

stata introdotta nel provvedimento, in 13 milioni di euro¹. Detta quantificazione assumeva poi – in applicazione del criterio di prudenzialità sopra richiamato - che l'intera platea dei potenziali beneficiari (n. 266 unità) anticipasse il pensionamento.

Il citato importo è stato ridotto a 9,75 milioni di euro a seguito di una modifica introdotta presso il Senato² nell'esame del testo del provvedimento come rinviato dal Presidente della Repubblica (A.S. 1296-B/bis), sulla base di una nuova relazione tecnica³ analoga a quella in esame.

Articolo 4

(Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126)

L'articolo prevede che, ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2 e 3, ai magistrati che abbiano visto prolungato il periodo di impiego sia aggiunto un periodo di servizio pari a quello della sospensione subita ovvero dell'anticipato collocamento in quiescenza.

La RT non considera la disposizione.

Nulla da rilevare al riguardo.

¹ In quanto: $12.218 * 4 \text{ anni} * 266 = 13.000.000$ (arrotondato).

² Sulla base di una condizione posta dalla 5^a Commissione nel parere reso nella seduta del 10 febbraio 2005.

³ Trasmessa al Senato il 4 febbraio 2005

Articolo 5

(Copertura finanziaria)

L'articolo prevede che, ai fini della copertura degli oneri di spesa recati dal regolamento, sia utilizzata l'apposita autorizzazione di spesa pari a 9.750.000 euro per il 2005 ed a 8.000.000 di euro a decorrere dal 2006 di cui all'articolo 2, comma 40, della legge n. 150 del 2005.

La RT nulla riferisce in merito.

In proposito si fa rinvio a quanto osservato in relazione agli articoli 2 e 3.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it